

Sistema penitenziario: affidamento in prova e giudizio prognostico (Cass. pen., Sez. I, 24 maggio – 3 novembre 2023, n. 44206)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico richiesto ai fini dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo ostativo elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che sia stato quantomeno avviato un siffatto processo critico che induca a ritenere verosimilmente proficuo l'affidamento in prova.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

Dott. FILOCAMO Fulvio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

A.A., nato a (Omissis);

avverso l'ordinanza del 23/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FULVIO FILOCAMO;

lette le conclusioni del PG, nella persona di Dr. Giorgio Lidia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, presentata da A.A. ai sensi della [L. 26 luglio](#)

[1975, n. 354](#), art. [47](#) (ord. pen.), disponendo, invece, la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. Il richiedente è stato condannato per il tentato omicidio della moglie, avvenuto in data 22 ottobre 2019, e già sottoposto alla custodia cautelare in carcere da tale data al 7 gennaio 2020 quando è stato ammesso agli arresti domiciliari divenuti poi "esecutivi". Il Tribunale di sorveglianza nel rigettare l'istanza di affidamento in prova, applicando la detenzione domiciliare ha dato atto dei progressi del condannato, partendo dalla considerazione che il grave atto di violenza intra-familiare è derivato, come risultante dalla lettura della sentenza di condanna (unica non avendo avuto altre condanne nè carichi pendenti), dalle gravi problematiche di depressione di cui era affetto e che tale patologia è stata oggetto di cura con un medico specialistico e proseguendo nel dare atto dell'avvenuto adempimento delle obbligazioni risarcitorie nei confronti della moglie e di mantenimento del figlio con i quali ha progressivamente ristabilito rapporti affettuosi con i figli e civili con la ex moglie, con la quale ha divorziato consensualmente. Si aggiunge che risulta il rispetto delle prescrizioni durante la misura cautelare domiciliare (salvo un unico lieve ritardo di 18 minuti rispetto all'orario stabilito per il rientro), l'asserita necessità di maggiori spazi di libertà quale invalido civile affetto da patologia respiratoria che necessita lo svolgimento di attività all'aria aperta e lo svolgimento di attività lavorativa presso la cooperativa sociale (Omissis) ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. Nonostante tali riconosciuti progressi il Tribunale ha negato la misura dell'affidamento in prova "non ritenendola sufficientemente contenitiva in considerazione della natura ed estrema gravità del reato commesso, perpetrato con modalità atroci e risalente ad un'epoca non troppo remota, e alla necessità, in un'ottica precauzionale e di adeguata tutela anche della persona offesa del reato, di monitorare attentamente la tenuta comportamentale del soggetto tramite la previsione di stringenti prescrizioni che possano comunque consentirgli di portare a termine quel percorso di graduale risocializzazione già intrapreso nel corso dell'attuale misura".

Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione [all'art. 27 Cost.](#) e art. art. 47 ord. pen. con relativo difetto di motivazione, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il beneficio dell'affidamento in prova non può essere determinato dalla natura e gravità dell'illecito per cui vi è stata la condanna, bensì sarebbe necessario valutare in via prognostica più indici tra i quali il principale è rappresentato dalla condotta del reo successiva ai fatti di reato.

Il Procuratore generale ha depositato una requisitoria scritta in cui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di accoglimento.

2. Come correttamente evidenziato in ricorso, nel provvedimento impugnato si è dato atto che il soggetto richiedente non ha altre condanne o procedimenti pendenti, ha risarcito la p.o. (moglie da cui si è divorziato consensualmente) con cui ha riallacciato i rapporti insieme ai figli di cui provvede al mantenimento (dimostrato documentalmente con attestazione scritta dalla p.o.), ha prodotto una certificazione positiva dello psichiatra e svolge attività lavorativa. La decisione di rigetto è stata così assunta in violazione dello spirito dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale con motivazione non immune dai vizi logici rappresentati. La misura alternativa alla detenzione richiesta è stata negata in relazione a un generico presupposto pericolo di reiterazione del reato fondato esclusivamente sulla gravità del reato e non su fatti concreti riferibili alla condotta del condannato, anche successiva alla sua scarcerazione. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i rapporti familiari sono descritti come normali e il A.A. è stato autorizzato da tempo a uscire dalla propria abitazione, ove era in regime di arresti domiciliari, già dal 7 gennaio 2020. La decisione di far proseguire l'espiazione della pena nelle forme della detenzione domiciliare, sia pure con le prescrizioni ivi indicate, non appare coerente con la constatazione dei risultati già raggiunti nel processo di risocializzazione del condannato, in assenza di indici contrari rivelatori del paventato pericolo di reiterazione del reato.

3. Va, così, ribadito il consolidato orientamento di questa Corte in materia rappresentato, tra le altre, da Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924 - 01, così massimata: "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sè, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, nè può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (In motivazione, la Corte ha specificato che le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia sia anche la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante)".

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza, ferme restando le sue valutazioni di merito, per rivalutare l'istanza relativa alla misura alternativa già negata.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2023.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2023